



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ISX

DELIBERAZIONE N° X / 3632

Seduta del 21/05/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE (ART. 24 L.R. 5 DICEMBRE 2008, N. 31):
PROCEDURA AIUTI DI STATO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Alberto Lugoboni

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 31 pagine

di cui 25 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e in particolare l’art. 24 della l.r. n. 31/2008 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane”, che prevede una serie di linee di intervento a favore dell’agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.l. 9 luglio 2013, n. 78 e, in particolare, il Risultato Atteso dell’Area Economica n. 111 “Sostegno all’agricoltura di Montagna e alle azioni di Sviluppo locale e di valorizzazione e fruizione del territorio rurale” – Azione n. 111.6 “Interventi a sostegno dell’agricoltura nelle aree montane (art. 24 l.r. 31/2008 Testo unico agricoltura)”;

VISTA la d.g.r. n. 7953 del 6 agosto 2008 successivamente modificata dalle d.g.r. n. 8046 del 19 settembre 2008, n. 9946 del 29 luglio 2009 e n. 2935 del 25 gennaio 2012, che approva le disposizioni attuative inerenti le misure a sostegno dell’agricoltura di montagna per il periodo 2008-2014;

DATO ATTO dei positivi risultati conseguiti attraverso l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 24 della l.r. n. 31/2008 per il mantenimento del sistema agricolo montano, in considerazione della sua rilevante connotazione multifunzionale, che all’originaria e primaria funzione economico-produttiva, associa quella di tutela dell’ambiente, del paesaggio, di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, turistico-ricreative e storico-culturali;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che “dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006” e in particolare:

- l’articolo 14 “Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende” che prevede che gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al Capo I del Regolamento e al medesimo articolo 14, in particolare che l’intensità di aiuto non superi il 40%,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

elevabile al 60% per i giovani agricoltori e per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici;

- l'articolo 17 “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli” che prevede che gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al Capo I del Regolamento e al medesimo articolo 14, in particolare che l'intensità di aiuto non superi il 40%;

DATO ATTO che il regolamento (UE) n. 702/2014 prevede altresì:

- all'art. 6 “effetto incentivazione” che le agevolazioni, fra le quali gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole e gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, si considera abbiano effetto incentivante se soddisfano le condizioni di cui al par. 2 del medesimo articolo, ovvero che prima di usufruire di detto servizio il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto e che la domanda contenga almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- all'art. 8 “cumulo” che le agevolazioni esentate dall'obbligo di notifica, fra le quali gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole e gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- all'art. 9 "pubblicazione e informazione" che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura devono essere trasmesse alla Commissione almeno dieci giorni prima dell'entrata in vigore del regime (art. 9, par. 1); che le informazioni sintetiche sulla misura e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (art. 9, par. 2); e che le informazioni menzionate al par. 2 dell'art. 9 del regolamento UE n. 702/2014 vanno pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso (art. 9, par. 4);
- all'art. 12 "relazioni" l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;

RITENUTO che al fine di raggiungere gli obiettivi delle misure di sostegno all'agricoltura di montagna previste dall'art. 24 della l.r. n. 31/2008 è necessario:

- definire nuove Disposizioni attuative regionali inerenti le misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane, allo scopo di uniformarsi alle previsioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 "pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte nell'allegato alla presente deliberazione e il link che dia accesso alla documentazione integrale delle misure di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione delle misure alla conclusione positiva della sopra richiamata procedura;
- attuare le misure nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6 "effetto incentivazione", 8 "cumulo", 12 "relazioni", 14 "aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende" e 17 "aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli" del Regolamento (UE) n. 702/2014, in base alle disposizioni attuative di cui all'allegato A;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO inoltre che:

- non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà così come definite all'art. 2 par. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- non saranno concessi aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999;

PRECISATO inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che solo con successivo atto deliberativo si provvederà in ordine allo stanziamento delle somme necessarie all'attivazione degli interventi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 par. 7 del regolamento (UE) 702/2014 il presente atto non comporta : a) aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato A riportante le nuove Disposizioni attuative della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", composto di n. 25 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A riportante le nuove Disposizioni attuative della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", composto di n. 28 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di attuare le suddette misure nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6 "effetto incentivazione", 8 "cumulo", 12 "relazioni", 14 "aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende" e 17 "aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli" del regolamento (UE) n. 702/2014;
3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 "pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte nell'allegato A alla presente deliberazione e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione della misura, descritta nell'allegato A alla presente deliberazione, alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;
4. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al precedente punto tre e che solo con successivo atto deliberativo si provvederà in ordine allo stanziamento delle somme necessarie all'attivazione degli interventi;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI